

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI), sierotipo H5N8 nel territorio della Regione Piemonte.

Il Presidente della Giunta Regionale

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833;

VISTA l'art. 2, comma 2 della L.R. 26 ottobre 1982, n.30, "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n.218;

VISTO l'articolo 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'Influenza aviaria e che abroga la Direttiva 92/407/CE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

VISTE la comunicazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Centro di riferimento nazionale per l'Influenza aviaria) del 6 novembre 2017, inerenti il riscontro di positività virologica al sottotipo H5N8 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento avicolo sito nel Comune di Montechiaro d'Asti (AT);

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

RITENUTO di istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio e di definire le misure da applicare in tali zone e nel restante territorio regionale;

SENTITO il Cento di Riferenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DATO ATTO che la Direzione regionale alla Sanità, attraverso il competente Settore Prevenzione e Veterinaria è in costante contatto con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del territorio coinvolto;

ORDINA

1. L'Istituzione di una zona di protezione (ZP), che si estende per il raggio di 3 km intorno all'allevamento sede di focolaio, così come indicato dalla cartografia allegata alla presente Ordinanza, che si estende sui territori comunali dei Comuni di:
Murisengo, Montiglio M.to, Villadeati, Cunico, Tonco, Cortanze, Montechiaro, Villa San Secondo,
Corsione, Cossombrato
2. L'istituzione di una zona di sorveglianza (ZS), che si estende per il raggio di 10 km intorno all'allevamento sede di focolaio, così come indicato dalla cartografia allegata alla presente Ordinanza, che si estende sui territori comunali dei Comuni di:
Aramengo, Castelnuovo Don Bosco, Pino d'Asti, Brozolo, Robella, Odalengo Grande, Cocconato, Passerano marmorito, Piovà Massaia, Cerreto d'Asti, Alfiano Natta, Piea, Capriglio, Montafia, Frinco, Viale d'Asti, Camerano Casasco, Castell'Alfero, Cortazzone, Soglio, Chiusano d'Asti, Asti, Cinaglio, Settime, Cortandone, Monale, Cerrina M.to, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Moncalvo, Penango, Calliano.
3. L'adozione delle misure come di seguito specificate:

A) Misure da applicare nella ZP e nella ZS

- a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
- b) sopralluogo, da parte dei Veterinari ufficiali delle ASL, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, verificando la documentazione dell'allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;

- c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B) Misure da applicare nella ZP

- a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili incattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- b) le carcasse sono prontamente distrutte;
- c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto del pollame o di altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
- d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate, sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, di altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
- 1) non hanno contatti con il pollame, o altri volatili in cattività, dell'azienda;
 - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
- g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria; il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASL competente che lo richieda;
- h) sono vietati la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nella zona di protezione;

- i) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
- j) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova e carcasse;
- k) è vietato il trasporto di carni di pollame da macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi, salvo se:
 - I. le carni provengono da pollame allevato al di fuori della zona di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalla zona di protezione;
 - II. le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno della zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera k) ed alla lettera j) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
- l) In deroga ai punti k) e j), la Regione può autorizzare il trasporto diretto ad un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione, del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
- m) In deroga ai punti k) e j), il Ministero, per il tramite della Regione, può autorizzare:
 - I. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
 - II. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
 - III. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

- IV. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda ad un incubatoio da essa designato ("incubatoio designato") ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
- V. il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovoprodotti, per la distruzione.

C) Misure da applicare nella ZS

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della. Tale divieto non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste.
- b) È vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova, verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti, ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
- c) In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
 - I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
 - II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

- IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
- V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
- VI. uova destinate alla distruzione;
- d. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- e. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse animali, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
- f. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda soggetta a restrizione di altri volatili in cattività o di mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione in cui essi:
- 1) non hanno contatti con il pollame, o altri volatili in cattività, dell'azienda;
 - 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- g. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
- h. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente che lo richieda;
- i. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda sanitaria, la rimozione o lo spargimento della pollina;
- j. è vietata l'introduzione e l'immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico.
4. Le misure di cui all'articolo 3 lettera B) vengono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nelle aziende infette, mentre le misure di cui all'articolo 3 lettera C) vengono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nelle aziende infette

5. E' vietato, su tutto il territorio regionale , lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli.

6. Tutte le autorizzazioni di competenza regionale previste dal presente provvedimento, sono affidate al competente Settore regionale della Direzione Sanità.


L'ASSESSORE


Antonino Saitta


IL DIRETTORE REGIONALE


Renato Alberto Mario Botti

Il Responsabile di settore


Gianfranco Corgiat Loia

L'Estensore


Luca Picco

Torino, li - 6 NOV. 2017


Sergio Chiamparino

